

**CO.RE.COM. ABRUZZO**  
**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

**Deliberazione n. 60 del 27 ottobre 2016**

**OGGETTO:** Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 06 agosto 2015. Attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento), per l'anno 2015. Approvazione graduatoria definitiva.

L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 15.30, presso la sede del Co.Re.Com. in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
<b>Presidente</b>	Filippo Lucci	X	
<b>Componenti</b>	Ottaviano Gentile		
	Michela Ridolfi	X	

Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Michela Leacche

**IL COMITATO**

**VISTA** la legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ed in particolare l'art. 45, comma 3;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 concernente "*Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni*", di seguito indicato "Regolamento";

**VISTO** il D.M. del 6 agosto 2015 relativo al Bando per l'attribuzione dei contributi, per l'anno 2015, alle emittenti televisive locali";

**TENUTO CONTO** che il termine stabilito per la presentazione della domanda per accedere all'attribuzione dei benefici previsti dal citato Bando è il 09 novembre 2015;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato Decreto i Comitati regionali per le Comunicazioni provvedono, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle al Ministero che provvede all'erogazione del contributo;

**VISTO** l'art. 4 del D.M. n. 292/2004 che indica gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione alle emittenti del contributo e, quindi, per la formazione della graduatoria;

**VISTO**, inoltre, l'art. 7 del citato D.M. n. 292/2004 che dispone in capo ai Comitati regionali per le comunicazioni, successivamente alla predisposizione delle graduatorie, l'obbligo di effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dalle emittenti collocate in graduatoria, riferite agli elementi di valutazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) dello stesso Regolamento;

**VISTA** la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le comunicazioni – Direzione Generale per i servizi di Comunicazione elettronica e di Radiodiffusione prot. n. DGSCER/DIV.III/13073 del 23/02/2012 avente ad oggetto "Requisito della correttezza contributiva", in cui si afferma che ai soggetti per i quali è stata accertata la mancata regolarità

contributiva alla data di presentazione della domanda, dovrà essere azzerato il punteggio relativo ai dipendenti;

**VISTA** la circolare prot. n. DGSCER/DIV. III/13597 del 21.02.2013 con la quale il Ministero ribadisce che *“l’azzeramento del punteggio debba essere riferito alla specifica tipologia di dipendenti per la quale risulta l’irregolarità contributiva”*;

**VISTA** la circolare prot. n. DGSCER/AC/88077 del 9 dicembre 2009 e la successiva, pervenuta per il tramite del Coordinamento dei Corecom in data 22 ottobre 2009, con cui si precisa che nel caso di mancato possesso del patrimonio netto minimo previsto dall’art. 6, comma 3, della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, l’emittente non va esclusa dalla graduatoria, ma che è necessario darne informazione al Ministero;

**VISTO** il parere prot. n. DGSCER/AC/66734 del 29.09.2009, con il quale è stato precisato di dover valutare con la qualifica di giornalista solo il personale dichiarato per il quale risulta accesa la relativa posizione assicurativa presso il competente Istituto previdenziale INPGI assegnando, in caso contrario, il punteggio previsto per le altre categorie di dipendenti;

**VISTA** la circolare prot. n. 19334 del 13.03.2013 relativa al criterio della “separazione contabile” ed al calcolo del punteggio relativo al personale risultante in cassa integrazione e/o con contratto di solidarietà;

**VISTA** la nota prot. n. 25839 del 04.10.2006 con la quale il Ministero ha ritenuto che *“possono considerarsi in regola con il requisito contributivo anche le emittenti che al momento della domanda abbiano chiesto agli Enti Previdenziali il beneficio della rateizzazione”*;

**CONSIDERATO** che il Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare riferimento all’art. 4, comma 1 lett. b) del DM 292/2004, con circolare del 12/06/2013 ( prot. n. DGSCER/DIV III/38343) al punto 2, lett. b), in coerenza con il precedente orientamento interpretativo di cui alla circolare prot. n. 66734 del 24/09/2009, ha ritenuto che per quanto riguarda il personale con rapporto di collaborazione CO.CO.CO e similari, il *“personale ammesso a valutazione è soltanto quello che risulta essere assunto con contratto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, secondo le tipologie contrattuali ivi indicate”*;

#### **CONSIDERATO:**

1. che il Ministero con il parere prot. n. 9311 del 13/02/2015, in merito al requisito del numero minimo dei dipendenti di cui all’art. 5, comma 2 del DM 292/04, ha ritenuto, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento contributi, *“di non applicare la sanzione più grave del non inserimento in graduatoria”* di emittenti non in possesso di tale requisito, *“ma di attribuire punteggio – zero”* e che tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla circolare n. 65048 del 13/11/2015 ( punto 3 );
2. che, per il tramite del Coordinamento Nazionale dei Co.Re.com., è stato chiesto al Dicastero di confermare, anche per il 2015, l’orientamento già espresso con la citata nota del 13/02/2015;

**TENUTO CONTO** che il Ministero, con nota prot. n. 37776 del 01/06/2016, ha fornito il richiesto parere in ordine al succitato quesito, nel senso di confermare l’orientamento già espresso nella circolare del 13/02/2015 prot. n. 9311, precisando che, in considerazione della mutata disciplina che prevede l’eliminazione del requisito ai fini del rilascio di autorizzazioni per i fornitori di servizi di media audiovisivi, alla definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, *“ritiene di confermare l’orientamento espresso nella citata circolare che*

*non appare in contrasto con il rinvio operato - per il tramite dell'art. 2, c. 1 del Bando – al Regolamento e alle condizioni ivi previste dell'art. 5, c. 2.” infatti, “ Nessun elemento induce a individuare una natura recettizia di tale rinvio, da intendersi riferito non alla norma ma alla fonte, e pertanto alle regole vigenti nel tempo nella materia delle autorizzazioni e dei requisiti connessi, così come individuate dall'Autorità competente ai fini del loro rilascio. Quanto è descritto è confermato dall'art. 1 del Bando (e pertanto alle previsioni non più della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 1/12/1998, n. 78, ma alla delibera Agcom 353/11/CONS.”Pertanto, in considerazione delle suesposte argomentazioni ha ritenuto che “anche l'indicazione già fornita di assegnare **punteggio pari a zero** ove non si raggiunga un numero di almeno 4 dipendenti può ritenersi una soluzione condivisibile”;*

**VALUTATO**, dunque, ai fini della formulazione della graduatoria, di doversi adeguare alla circolare del 13/02/2015 prot. n. 9311, nel senso di non applicare la sanzione più grave del non inserimento in graduatoria delle emittenti non in possesso del requisito del numero minimo dei dipendenti di cui all'art. 5, c. 2 del Regolamento, *ma di attribuire punteggio – zero”;*

**DATO ATTO** che il bando 2015, all'art. 1, comma 3, lett. b), prevede che “*per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali l'emittente raggiunga, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolamento, una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il mux di diffusione degli/dell'operatore/i di rete che diffonde il programma, i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), l'impresa qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e per la sola lettera b) almeno un dipendente.”;*

**CONSIDERATO** che a decorrere dal 1° luglio 2015, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto interministeriale del 30.01.2015, emanato in attuazione dell'art. 4 del DL 20/03/2014 n. 34 e convertito, con modificazioni, dalla legge 16/05/2014, n. 78, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, laddove previsto, nei confronti delle Casse Edili, deve essere verificata con modalità esclusivamente telematiche;

**VISTA** la circolare INPS n. 126 del 26/06/2015 con la quale è stato precisato che le nuove disposizioni normative sono estese anche alle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, nonché alle amministrazioni pubbliche che operano con tali soggetti, con il conseguente venire meno delle modalità di rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva da parte della gestione ex Enplas, chiarendo che “*le verifiche effettuate tramite il codice fiscale dell'impresa sono estese a tutte le posizioni contributive che risultano ad esso riconducibili”;*

**RICHIAMATE** le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico:

1. del 12/07/2007 ( prot. n. 024050) con la quale è stato precisato di aver “*sempre ritenuto che le poste di entrata diverse da quelle riferite alla pubblicità e alla vendita di programmi autoprodotti fossero da imputare alla voce altri ricavi (rigo A 5 del conto economico del bilancio d'esercizio), di talchè, all'occorrenza, occorre procedere alla riduzione del fatturato, come riportato nel rigo A1, del corrispondente importo relativo alle voci ad esso estranee, per essere inserito e contabilizzato nei ricavi di cui al rigo A5”.*
2. del 12/12/2007 prot. n. 34277, con cui è stato ulteriormente chiarito che “*le poste in entrata diverse da quelle riferite alla pubblicità e alla vendita di programmi autoprodotti fossero da imputare alla voce - altri ricavi”;*

**VISTE** le istanze presentate nei termini di scadenza previsti dal Bando dalle seguenti emittenti televisive: Telesirio, Nuova Teleabruzzo Regionale, Rete 8, Telemax, Antenna 2, TRSP, ONDA TV, Antenna 10, TVQ, Mediasix per l'emittente TV6, Teleponte, TVR Voxson, Teleuniverso e RTVA, TV Atri, GTV Audiovisivi srl per l'emittente GARI TV, GTV Audiovisivi srl per l'emittente Europa TV, GTV Audiovisivi srl per l'emittente Canale 23 Teletuscolo;

**VISTA** la nota prot. n. 25276 del 24/11/2015 con la quale si è proceduto ad inviare al Ministero, la seconda copia delle domande di attribuzione dei benefici presentate dalle summenzionate emittenti, ai sensi dell'art. 1, comma 8 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2015;

**RISCONTATA** la regolarità delle emittenti nell'assolvimento degli obblighi previdenziali nei confronti di INPS ed INAIL, come attestato dai rispettivi DURC on line, agli atti conservati;

**VISTE** le comunicazioni rilasciate delle competenti sedi provinciali INPS della Regione Abruzzo (note prot. n. 2749 del 04/02/2016, n. 27854 del 24/12/2015, n. 1216 del 18/01/2016, n. 27209 del 17/12/2015, n. 1091 del 15/1/2016, n. 608 dell' 11/01/2016, n. 5283 del 03/03/2016) circa la sussistenza nei confronti dei dipendenti delle emittenti di cassa integrazione e/o di contratti di solidarietà;

**VISTE** le comunicazioni dell'INPGI del 10/03/2016 (prot. n. 8235 ), del 16/03/2016 ( prot. n. 6630 ) e del 13/06/2016 (prot. n. 13418), agli atti conservate;

**VISTA** la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni acquisita al protocollo n. 26786 del 14/12/2015 con la quale ha comunicato di non aver emanato provvedimenti sanzionatori in merito alla violazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 177/2005;

**VISTE** le note prot. n. 26714 del 11/12/2015 e n. 27634 del 22/12/2015 con cui l'Associazione FRT e l'Associazione Aeranti Corallo hanno fornito riscontro sull' adesione delle stesse ai codici di autoregolamentazione (codice televendite, al Codice Tv e minori ed al Codice Sport), agli atti conservate;

**VISTA** la comunicazione del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/12/2015, acquisita al protocollo n. 26431 del 07/12/2015 con la quale è stato fornito riscontro sulle emittenti che hanno presentato domanda di ammissione alle provvidenze per l'Editoria di cui all'art. 7 del D.L. 323/93 per l'anno 2014;

**VISTE** le note dell'Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo:

1. prot. n. 80 e n. 81 del 04/01/2016, con le quali è stato accertato per le emittenti Teleuniverso e TVR Voxson, il possesso del requisito previsto dall'art. 1, comma 3, lett. b) del Bando;
2. prot. n. 53503 del 30/03/2016 con la quale è stata accertata la mancanza del requisito previsto dall'art. 1, comma 3, lett. a) del Bando per l'emittente televisiva RTV Aquesio;

**VISTA** la documentazione contabile relativa ai partitari ed alle fatture afferenti al conto "ricavi delle vendite e delle prestazioni", depositata dalle emittenti al fine di verificare la corretta imputazione nella voce A1 del Conto Economico del Bilancio 2014 dei ricavi riconducibili alla sola attività televisiva;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 35 con la quale il Comitato, in data 15/07/2016, ha ritenuto opportuno rinviare l'approvazione della graduatoria ai fini di ulteriori approfondimenti istruttori;

**VISTI** gli atti del procedimento e tutte le risultanze istruttorie acquisite dall'Ufficio di Supporto al Corecom;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **Risultanze istruttorie**

In considerazione dell'esito dell'istruttoria svolta e di tutta la documentazione acquisita si evidenzia quanto segue ai fini dell'ammissibilità delle istanze (art. 1 e 2 del Bando) e dell'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi del personale nonché del fatturato, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 4 del predetto Regolamento e dall'art. 1, comma 5 e seguenti del Bando;

#### **CALCOLO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PERSONALE**

##### **TV ATRI (C.A.R.T.A.)**

All'Emittente, che è a carattere comunitario, ed ha dichiarato di non avvalersi di personale dipendente e di non avere fatturato, è stato attribuito punteggio zero sia per quanto concerne l'elemento "personale" che l'elemento "fatturato";

##### **RETE 8 (RETE 8 SRL)**

Dalla documentazione in atti risultano a carico dell'Emittente le seguenti risorse umane con le relative qualifiche:

- ✓ n. 7 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;
- ✓ n. 1 dipendente a tempo indeterminato Part Time (60,00%);
- ✓ n. 1 dipendente a tempo indeterminato Part Time (56,25%);
- ✓ n. 1 dipendente a tempo determinato pieno;
- ✓ n. 2 dipendenti a tempo determinato Part Time (60,00%);
- ✓ n. 6 dipendenti giornalisti a tempo indeterminato;
- ✓ n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato Part Time (66,67%);
- ✓ n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato Part Time (55,56%);
- ✓ n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato Part Time (83,33%);

per un punteggio totale di 616,22

A seguito di controlli svolti l'emittente è risultata in regola con il versamento dei contributi INPS ed INPGI come da documentazione agli atti.

Non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà.

**Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 616,22**

##### **GRUPPO AIR S.R.L. (TELEMAX)**

Dalla documentazione in atti risultano a carico dell'Emittente le seguenti risorse umane con le relative qualifiche:

- ✓ n. 2 dipendenti pubblicisti a tempo indeterminato pieno;
- ✓ n. 1 dipendente pubblicista a tempo determinato part-Time (50%);
- ✓ n. 2 dipendenti giornalisti professionisti a tempo indeterminato pieno;
- ✓ n. 3 dipendenti a tempo indeterminato pieno;
- ✓ n. 2 dipendenti a tempo indeterminato part-Time (uno al 60% ed uno al 50%);

Per un punteggio totale di 336,87

L'emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS ed INPGI, giusta documentazione agli atti;

Non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà.

**Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 336,87**

#### **NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE SRL (NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE)**

Dalla documentazione in atti risultano a carico dell'Emittente le seguenti risorse umane con le relative qualifiche:

- ✓ n. 6 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;
- ✓ n. 1 dipendente a tempo indeterminato Part – Time (75%);
- ✓ n. 2 dipendenti pubblicisti a tempo indeterminato e pieno;
- ✓ n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato e pieno;

per un punteggio totale di 352,50

A seguito di controlli svolti l'emittente è risultata in regola con il versamento dei contributi INPS, INPGI come da documentazione agli atti.

Non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà

**Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 352,50**

#### **FIN TELEVISION SRL (TELEPONTE)**

Dalla documentazione in atti risultano a carico dell'Emittente le seguenti risorse umane con le relative qualifiche:

- ✓ n. 6 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;
- ✓ n. 1 dipendente a tempo determinato Pieno;

per un punteggio totale di 183,83

L'emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS, come da documentazione agli atti, inoltre non risultano ore di cassa integrazione salariale, né di contratti di solidarietà.

**Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 183,83**

#### **MEDIASIX S.R.L. (TV SEI)**

La Società Mediasix srl, a seguito di acquisizione del ramo di azienda della società TV6 srl esercente l'emittente TV6, (giusta contratto di cessione del maggio 2014), in qualità di titolare in ambito locale di autorizzazione per fornitore di servizi media audiovisivi ( provvedimento DGSCERP/DIV.III/68017 del 14/11/2014), ha presentato per l'anno 2015 domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge 448/98, per l'emittente televisiva "TV6".

Nel richiamato atto di cessione è specificato che "le parti si danno reciproco atto che fanno parte dell'azienda ceduta i dipendenti e collaboratori indicati nell'elenco costituente l'allegato "D" della presente scrittura. I dipendenti di cui all'allegato elenco verranno presi in carico dalla Cessionaria senza soluzione di continuità; si dà atto, altresì, che faranno carico alla cessionaria esclusivamente gli oneri per trattamento di fine rapporto pari a circa euro venticinquemila".

Nella domanda per la concessione dei contributi la Società Mediasix, nel dichiarare il personale con carattere di subordinazione applicato nell'anno 2014 esclusivamente allo svolgimento dell'attività televisiva dell'emittente TV6, riporta oltre al personale presente nel citato allegato "D" anche altri dipendenti i cui contratti sono cessati prima dell'acquisizione del ramo di azienda vale a dire prima del 15/05/2014.

Il Ministero con parere già espresso emesso in risposta ad un quesito del Corecom Lazio (DGSCERP/DIV.III/38343 del 12/06/2013), ha precisato che “*se l’impresa B) ha acquisito l’intero ramo di azienda ed è subentrata all’impresa A), acquisisce anche il requisito del personale, a meno che nel contratto di compravendita viene espressamente indicata l’esclusione del personale dipendente*”. Tale orientamento, è stato tra l’altro riconfermato con propria circolare prot. n. 68906 del 26/10/2016, a seguito della richiesta formalizzata dal Corecom Abruzzo con la quale si chiedeva se il calcolo del punteggio afferente il personale della società Mediasix dovesse essere effettuato tenendo conto solo di quello riportato nell’elenco di cui all’allegato D dell’atto di cessione del ramo di azienda, oppure se dovesse essere effettuato tenendo conto di quello dichiarato in domanda. Sul punto il Ministero ha ritenuto di confermare l’orientamento già precedentemente espresso.

Pertanto, in ossequio al predetto parere si è proceduto al calcolo del punteggio del personale per l’anno 2014 prendendo in considerazione solo il personale di cui all’allegato “D” al contratto di cessione di ramo di azienda intercorso tra la TV SEI srl (cedente) e la Mediasix srl (cessionario).

N. dipendenti	Tipologia contrattuale	% di tempo lavorato	Inizio contratto (per l’anno 2014)	Fine contratto (per l’anno 2014)
n. 1 dipendente praticante	tempo indet. part-time	al 55,55%	dal 01/01/2014	15/05/2016
	tempo indet. part-time	al 55,56%	dal 16/05/2014	al 31/01/14
n. 1 dipendente	Praticante tempo indet. part-time	al 55,55%	dal 01/01/2014	26/03/2014
	Professionista tempo indet. part-time	al 55,55%	dal 27/03/2014	al 15/04/2014
	Professionista tempo indet. part-time	al 69,44%	dal 16/05/2014	al 31/12/2014
n. 1 dipendente impiegato	tempo indet. part time	al 60,00%	dal 01/01/2014	al 31/05/14
n. 1 dipendente tecnico	tempo indet. pieno	al 100%	dal 01/01/2014	al 31/12/14
n. 1 dipendente tecnico	tempo indet. pieno	al 100%	dal 01/01/2014	al 31/12/14
n. 1 dipendente tecnico	tempo det. pieno	al 100%	dal 01/01/2014	al 31/12/14

per un punteggio totale di 131,89

L’emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS ed INPGI, come da documentazione agli atti.

Non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà.

**Si conferma il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 131,89**

#### **WINN V. & O. COMMUNICATION SRL (ANTENNA 10)**

Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le relative qualifiche:

- ✓ n. 4 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;
- ✓ n. 4 dipendenti pubblicisti a tempo indeterminato di cui:
  - n. 3 a tempo indeterminato Part – Time (50%);
  - n. 1 a tempo indeterminato pieno.

per un punteggio totale di 232,50

L'emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS. Non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà. L'INPGI, con nota prot. n. 6065/2015 ha comunicato che la società ha presentato "una domanda di dilazione per il periodo 10/2013 – 10/2015" e con nota prot. n. 16128 del 9/6/2016 ha precisato che l'emittente, in data 06/11/2015, ha provveduto a spedire, a mezzo di raccomandata, la domanda di dilazione del debito, acquisita al protocollo dell'INPGI in data 12/11/2015, pertanto, in virtù del citato parere ministeriale del 04.10.2006 ed in considerazione delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1 del Bando si è proceduto ad attribuire il punteggio spettante al personale appartenente alla categoria dei giornalisti.

**Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 232,50**

#### **TVO TELEVISIONE QUALITA' S.R.L. (TVQ)**

Dalla documentazione in atti risultano a carico dell'Emittente le seguenti risorse umane con le relative qualifiche:

- ✓ n. 3 dipendenti a tempo indeterminato pieno
- ✓ n. 1 dipendente a tempo indeterminato part-Time sig. P.M. ( 51,11% )
- ✓ n. 1 dipendente a tempo indeterminato part-Time sig. M.M. ( 53,33% )

per un punteggio totale di 121,33

L'emittente è risultata in regola con il versamento dei contributi INPS, inoltre non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà.

Atteso che la Direzione provinciale INPS di Pescara con nota prot. n. 2749 del 04/02/16 ha comunicato che la percentuale di lavoro riferita al sig. P.M. è di 53,33 si è proceduto a ricalcolare il punteggio riferito al dipendente nel senso indicato dalla direzione INPS.

**Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 122,00**

#### **ABRUZZO TV SRL (TELESIRIO)**

Dalla documentazione in atti risultano a carico dell'Emittente le seguenti risorse umane con le relative qualifiche:

- ✓ n. 4 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;
- ✓ n. 2 dipendenti a tempo indeterminato part-Time (50%);

per un punteggio totale di 114,37

L'emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS, come da documentazione agli atti, inoltre non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà.

L'INPGI, con nota dell'10/03/2016 (prot. n. 8235), ha comunicato che la società ha chiuso la relativa posizione con decorrenza 31/12/2013, pertanto, non si attribuisce il punteggio al dipendente G.O., indicato in domanda come pubblicitista.

Considerato che dalle buste paga del predetto dipendente si evince che risultano versati contributi previdenziali in favore della gestione INPS ex Enpals, tenuto conto del parere ministeriale n. DGSCER/AC/66734 del 29.09.2009, in premessa richiamato, si è inserito il dipendente G.O. nella sezione "altri dipendenti", assegnando il relativo punteggio.

In riferimento ai dipendenti S.O e P.G.M. appartenenti alla categoria "altro personale" non è stato attribuito il punteggio per il mese di gennaio in quanto l'emittente, con nota del 10/12/2015, ha dichiarato di non essere in grado di produrre le buste paga del periodo.

**Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 109,52**



### **ESSEPI S.R.L. (TRSP)**

Dalla documentazione in atti risultano a carico dell'Emittente le seguenti risorse umane con le relative qualifiche:

- ✓ n. 2 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;
  - ✓ n. 1 dipendente pubblicista a tempo indeterminato e pieno;
- per un punteggio totale di 59,67

L'emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS, come da documentazione agli atti.

Tenuto conto del recente parere del Ministero prot. n. 65048/2015, in premessa richiamato, si è proceduto ad attribuire punteggio zero all'emittente in quanto il numero dei dipendenti dichiarati è inferiore a 4.

**Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 0**

### **ANTENNA 2 S.R.L. (ANTENNA 2)**

Dalla documentazione in atti risultano a carico dell'Emittente le seguenti risorse umane con le relative qualifiche:

- ✓ n. 4 dipendenti a tempo indeterminato part-Time di cui:
    - n. 1 al 50%;
    - n. 1 (al 20,00% a gennaio, al 24,50% a febbraio, al 23,20% da marzo a dicembre);
    - n. 1 (al 30% da gennaio ad agosto e al 20% da settembre a dicembre);
    - n. 1 (al 30% a gennaio, al 45% a febbraio e al 30% da marzo a dicembre)
- per un punteggio totale di 39,25

L'emittente è risultata in regola con il versamento dei contributi INPS. La posizione INPGI risulta chiusa con decorrenza 31/7/2012.

Non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà.

**Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 39,25**

### **TELEUNIVERSO S.R.L. (Teleuniverso)**

Trattandosi di emittente extraregionale, l'Ispettorato territoriale Abruzzo – Molise con nota del 04/01/2016 (prot. n. ITLA/104/15/TG/80), ha comunicato che l'emittente, avente sede legale ed operativa in Aquino (FR), attraverso gli operatori di rete "TELE A", ESSEPI srl e Teleuniverso srl "può raggiungere una popolazione di almeno l'84,86% di quella residente nel territorio della Regione Abruzzo".

Dalla documentazione in atti risulta a carico dell'Emittente la seguente risorsa umana con la relativa qualifica:

- ✓ n. 1 dipendente a tempo indeterminato part-Time (50%)
- per un punteggio totale di 15,00

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) del Bando si è proceduto, pertanto, ad inserire l'emittente in graduatoria.

La società è risultata in regola con il versamento dei contributi INPS.

Attesa la comunicazione della Direzione Provinciale INPS di Cassino, in atti dell'ufficio, relativamente alla cassa integrazione, si è proceduto a calcolare il punteggio relativo al personale tenendo conto dei periodi di cassa integrazione certificati.

**Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 11,72**

### **TVR Voxson srl (TVR Voxson)**

Trattandosi di emittente con sede operativa principale via di Tor Cervara, 286 in Roma, l'Ispettorato Territoriale Abruzzo – Molise con nota del 04/01/2016 (prot. n. ITLA/104/15/TG/81), ha comunicato che l'emittente *“raggiunge una popolazione dell'85,94% di quella residente nel territorio della Regione Abruzzo”*.

Dalla documentazione in atti l'Emittente, per l'anno 2014, dichiara di non impiegare personale dipendente sul territorio regionale.

In ragione della citata dichiarazione, tenuto conto delle prescrizioni contenute nell'art. 1, comma 3, lett. b) del Bando, ultima alinea, si procede a non inserire l'emittente de quo in graduatoria.

### **AMBIENTE E SOCIETA' S.R.L. (RTVA)**

La società ha dichiarato di avere la sede operativa nella Regione Abruzzo in via Po n° 74 in San Giovanni Teatino.

A seguito degli accertamenti richiesti, l'Ispettorato Territoriale Abruzzo – Molise, con nota prot. n. ITLA/104/15/TG/76 del 04/01/2016, ha comunicato che l'emittente *“raggiunge una popolazione del 29,54% di quella residente nel territorio della Regione Abruzzo”* e con successiva comunicazione del 30/03/2016 (prot. n. 53503), resa in merito alla verifica della regia e messa in onda della emittente, ha accertato la mancanza del requisito prescritto all'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 in quanto *“la regia e messa in onda dell'emittente televisiva RTV Aquesio, di via Po 74 – San Giovanni Teatino, così come configurata ed accertata durante le verifiche, non può essere considerata come principale”*. Pertanto si procede ad escludere l'emittente dalla graduatoria per carenza del requisito prescritto all'art. 1, comma 3, lett. a) Bando.

Anche laddove si volesse considerare l'emittente come extraregionale la stessa è esclusa ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b) del medesimo Bando.

### **GTV Audiovisivi srl (GARI TV, Canale 23 Teletuscolo, Europa TV)**

Dalle verifiche effettuate presso l'Ispettorato territoriale Abruzzo – Molise è stata accertata la mancanza del requisito prescritto all'art. 1, comma 3, lett. b) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 in quanto le emittenti GARI TV, Canale 23, Teletuscolo ed Europa TV non risultano essere presenti in nessuno dei rilievi periodici effettuati dall'Ispettorato nei territori dell'Aquila, di Pescara, di Chieti, di Teramo, di Sulmona e di Avezzano.

Pertanto si procede ad escludere le emittenti GARI TV, Canale 23 Teletuscolo, Europa TV dalla graduatoria per mancanza del requisito, prescritto nel Bando.

## **CALCOLO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL FATTURATO**

L'attribuzione del punteggio relativo al fatturato è stato determinato assegnando il punteggio massimo di 200 all'emittente RETE 8 avente la più alta media dei fatturati per gli anni 2012, 2013 e 2014 fra le emittenti in graduatoria e calcolando gli altri punteggi in maniera proporzionale secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al citato Regolamento.

Tutto ciò premesso,

**VISTO** l'art. 1 comma 1 del Bando, relativo ai casi di ammissibilità della domanda;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del Bando, relativo ai casi di esclusione della graduatoria;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, del Regolamento, relativo ai casi di esclusione dall'erogazione del contributo;

**ACCERTATO** che nei confronti delle emittenti partecipanti non è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio di ordinanza-ingiunzione, per violazione dell'art. 34 del Dlgs. 177/05 e s.m.i., come specificato nella nota dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni acquisita al prot. 26786 del 14/12/2015;

**RISCONTRATO** che le emittenti istanti sono risultate effettivamente firmatarie dei codici autoregolamentazione indicati dal Bando, come da documentazione in atti;

**RISCONTRATO** altresì, che le emittenti hanno presentato domanda di ammissione per l'anno 2014 alle provvidenze di cui all'art. 7 del D.L. 323/1993;

**VISTE** le risultanze fornite dagli Istituti Previdenziali, INPS ed INPGI, in premessa citate;

**ATTESO** che in sede di istruttoria si è provveduto a riscontrare per ciascuna emittente eventuali periodi di cassa integrazione, provvedendo a calcolare il punteggio del personale tenendo conto delle risultanze prodotte dagli enti previdenziali in tal senso;

**EVIDENZIATO** di non ammettere le istanze prodotte dalla società GTV Audiovisivi srl per i marchi GARI TV, Canale 23 Teletuscolo, Europa TV per le motivazioni in premessa espresse;

**CONSIDERATO** che:

- 1) la Società Mediasix srl, in qualità di titolare in ambito locale di autorizzazione per fornitore di servizi media audiovisivi (provvedimento DGSCERP/DIV.III/68017 del 14/11/2014), ha presentato domanda per l'emittente televisiva "TV6", depositando, a tal fine, i bilanci del triennio 2012 – 2014;
- 2) conformemente all'orientamento espresso dalla competente Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica del Ministero dello Sviluppo economico (DGSCERP/DIV.III/38343 del 12/06/2013), ai fini del calcolo della media dei fatturati e della relativa attribuzione di punteggio, è stato comunicato alla società che può essere valutato solo il bilancio riferito all'anno 2014 della società Mediasix (cessionaria) e non anche quello degli anni 2012 e 2013 riferiti alla TV6 srl (cedente);
- 3) che la Mediasix srl con nota del 23 febbraio (prot. n. 4524) ha ritenuto di chiarire la propria posizione, ai fini di una più corretta valutazione del bilancio, alla luce di puntuali considerazioni di natura giurisprudenziale, civilistiche e contabili;
- 4) che per il tramite del Coordinamento Nazionale dei Co.Re.com., con nota prot. 4737 del 25/02/2016, è stato deciso di inviare apposito quesito al Ministero.

**CONSIDERATO** che, ad oggi, relativamente al quesito inviato al Ministero in ordine al calcolo della media dei fatturati della Mediasix srl per il triennio 2012-2014 e della relativa attribuzione di punteggio, non è pervenuto alcun riscontro in senso novativo del proprio orientamento, si è ritenuto, di conseguenza, di doversi adeguare alle pronunce ministeriali rese note nel tempo ed in particolare alla già citata circolare del 12/06/2013;

**TENUTO CONTO**, altresì, che, a seguito dell'esame dell'autodichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dall'emittente Antenna 10 in merito al dettaglio delle voci dei ricavi del Bilancio 2014, in considerazione delle prescrizioni regolamentari e delle circolari ministeriali, in premessa richiamate, si è proceduto a rideterminare il fatturato dell'anno 2014 di € 334.211,00 (di cui alla voce A1 del Bilancio 2014) defalcandolo dell'importo di € 95.260,86 in quanto riferito ad attività di operatore di rete (ricavi per trasporto fornitori nazionali);

**CONSIDERATO** che sono stati rispettati, nella predisposizione della graduatoria, i criteri e le modalità di determinazione dei punteggi, relativi agli elementi del personale e del fatturato indicati nella tabella A allegata al Regolamento;

**TENUTO CONTO** che, sulla base dei punteggi assegnati ad ogni emittente, è derivata la graduatoria di cui all'allegato (A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**FATTE SALVE** le competenze del Ministero delle Comunicazioni in materia;

**RITENUTO** di approvare la graduatoria delle emittenti televisive locali ammesse ai benefici di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'anno 2015;

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

- di escludere dalla graduatoria le emittenti **GARI TV**, **Canale 23**, **Teletuscolo** ed **Europa TV** perché prive del requisito previsto dall' art. 1, comma 3, lett. b) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 (Bando), giusta nota dell'Ispettorato Territoriale Abruzzo – Molise del 04/01/2016 prot. n ITLA/104/15/TG/74;
- di escludere dalla graduatoria l'emittente **RTVA** perché priva del requisito previsto dall' art. 1, comma 3, lett. a) del Bando, in conseguenza della nota dell'Ispettorato territoriale Abruzzo – Molise del 30/03/2016, prot. n. 53503;
- di escludere dalla graduatoria l'emittente **TVR Voxson srl** perché carente del requisito prescritto all'art. 1, comma 3, lett. b) del Bando, nel senso che la società non ha dichiarato dipendenti impiegati nella Regione Abruzzo;
- di attribuire punteggio zero all'emittente **TRSP**, in conseguenza della circolare del Ministero prot. n. 65048/2015, atteso che il numero dei dipendenti dichiarati in domanda è inferiore a 4;
- di calcolare il punteggio del dipendente G.O. della emittente **TELESIRIO** secondo i parametri stabiliti per "altro personale", così come indicato nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni, prot. n. DGSCER/AC/66734 del 29.09.2009 in quanto non risulta accesa nessuna posizione INPGI e di portare in diminuzione il punteggio riferito ai dipendenti S.O e P.G.M. in quanto, per il mese di gennaio, l'emittente ha dichiarato di non essere in grado di produrre le buste paga del periodo;
- di defalcare, per l'emittente **ANTENNA 10**, dal fatturato dell'anno 2014, pari ad € 334.211,00 l'importo di € 95.260,86 in quanto riferito ad attività di operatore di rete (ricavi per trasporto fornitori nazionali);
- di inserire in graduatoria l'emittente **TELEUNIVERSO** in virtù dell'art. 1, comma 3, lett. b) del Bando;
- di calcolare il punteggio riferito alla categoria "Altro personale" dell'Emittente **TVQ** tenendo conto dei periodi di cassa integrazione certificata dalla Direzione Provinciale INPS di Pescara con nota acquisita al prot. n. 2749 del 04/02/16;
- di attribuire il punteggio relativo al fatturato dell'emittente **TV6** prendendo in considerazione solo il bilancio riferito all'anno 2014 della società Mediasix, giusta parere del Ministero del 12/06/2013 e, sempre in richiamo al parere di giugno 2013, di attribuire il punteggio riferito al "personale" tenendo conto solo di quello indicato nell'allegato "D" dell'atto di cessione d'azienda, in premesso richiamato, come confermato dallo stesso dicastero con nota prot. n. 68906 del 26/10/2016;

- di adottare, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Bando, la seguente graduatoria delle emittenti televisive locali che hanno fatto domanda dei contributi per l'anno 2015 ed aventi i requisiti di cui all'art. 45, comma 3, L. n. 448/1998 con i punteggi a fianco di ciascuna indicati:

<b>N.</b>	<b>Società Titolare</b>	<b>Emittente</b>	<b>Punteggio Fatturato</b>	<b>Punteggio Personale</b>	<b>TOTALE</b>
<b>1</b>	Rete 8 S.r.l.	RETEOTTO	200,00	616,22	816,22
<b>2</b>	Gruppo AIR S.r.l.	TELEMAX	69,74	336,87	406,61
<b>3</b>	Nuova Teleabruzzo Regionale srl	Nuova Teleabruzzo Regionale	28,87	352,50	381,37
<b>4</b>	Fin Television S.r.l.	TELEPONTE	175,01	183,33	358,34
<b>5</b>	Winn V. & O. communication Srl	ANTENNA 10	88,52	232,50	321,02
<b>6</b>	TVQ Televisione Qualità S.r.l.	TVQ	107,56	122,00	229,56
<b>7</b>	MEDIASIX	TV6	18,85	131,89	150,74
<b>8</b>	Abruzzo TV S.r.l.	TELESIRIO	35,76	109,52	145,28
<b>9</b>	ESSEPI srl	TRSP	54,84	0,00	54,84
<b>10</b>	Pubblisirio Antenna 2 s.r.l.	ANTENNA 2	13,14	39,25	52,39
<b>11</b>	Tele Universo srl	Teleuniverso	0,38	11,72	12,10
<b>12</b>	C.A.R.T.A.	TV ATRI	0,00	0,00	0,00

- di precisare che la documentazione utilizzata ai fini dell'istruttoria, è a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni per eventuali verifiche;
- di rimettersi ad ogni diversa decisione e/o modifica che il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, riterrà opportuno assumere in merito;
- di inviare il presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni;
- di pubblicare la graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul proprio sito [www.corecomabruzzo.it](http://www.corecomabruzzo.it).

Segretario Verbalizzante  
F.to Dott.ssa Michela Leacche

Il Presidente  
F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.